

**Regione Siciliana**

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Ufficio del Genio Civile di Enna

(Servizio di polizia idraulica sulle acque e sugli impianti elettrici-Testo Unico 11/12/1933 n.1775 - Legge Speciale)

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

VISTO - Il D.C.D. n. 00820/50 EN 750 del 24/05/2001 (scadenza 23/05/2031) con il quale venne assentita alla Ditta Pilotta Stella la concessione per la derivazione di acqua da n. 3 pozzi siti, rispettivamente, due nella part. 10 ed uno nell' ambito della part. 443, per l' irrigazione di Ha 3.41.50 di terreno di cui alle partt. 10 - 440 e 443 del fog. 77 del Comune di Piazza Armerina, oggi addivenute per frazionamento partt. 680 - 681 - 679 e 571 di proprietà del Sig. Lo Monaco Giuseppe e Bevilacqua Catina, partt. 568 - 590 e 572 di proprietà del Sig. lo Monaco Calogero, partt. 566 - 569 e 573 di proprietà del Sig. Lo Monaco Francesco e partt. 567 e 570 di proprietà della Sig.ra Bonferraro Maria.

VISTO -La nota n. 52605 del 18/03/2016 ed ultima n. 228116 del 02/12/2016 con le quali sono stati richiesti agli attuali proprietari delle suddette particelle precisi adempimenti ai fini della regolarizzazione del trasferimento utenza e variante della concessione a suo tempo assentita.

CONSIDERATO che:

- dalla visita di sopralluogo espletata da funzionari di questo Ufficio, Dr.Geol. Sanfilippo Salvatore e Geom Murgano Filippo, in data 29/09/2016, è stato accertato che:

a) nel pozzo n. 2 (trivellato, diametro 300 mm., camicia in ferro) ricadente nell' ambito della part. 566 (ex 443) di proprietà del Sig. lo Monaco Francesco, risultano installate n. 3 elettropompe sommerse con rispettive condotte di adduzione da 32 e 40 mm. munite di misuratori volumetrici così identificati:

1) contatore n. 1 marca Bosco matricola n. 7400210, riportante lettura mc. 1 (uno) allocato lungo la condotta dalla quale viene esercitata la derivazione di acqua dal Sig. Lo Monaco Francesco per l'irrigazione dei terreni propri (partt. 573 - 566 e 569);

2) contatore n. 2 marca Bosco matricola n. 7400205, riportante lettura mc. 4 (quattro) allocato lungo la condotta dalla viene esercitata la derivazione di acqua dal Sig.ra Bonferraro Maria per l' irrigazione dei terreni propri (partt. 567 e 570);

3) contatore n. 3 marca Bmeters matricola n. 160717847, riportante lettura mc. 12 (dodici) allocato lungo la condotta dalla viene esercitata la derivazione di acqua dal Sig. Lo Monaco Calogero per l' irrigazione sia dei terreni propri (partt. 568 - 572 e 590) che di quelli condotti in affitto dalla Società Orto Verde di cui è il legale rappresentante, di proprietà dei Sigg. Lo Monaco Giuseppe e Bevilacqua Catina (partt. 681 - 679 e 571);

Detti contatori volumetrici, per come dichiarato dai Sigg. Lo Monaco Francesco e Lo Monaco Calogero, sono stati installati di recente in sostituzione del vecchio misuratore di cui non si è mai comunicato la lettura dei prelievi, sottratto da ignoti, giusta denuncia effettuata presso i Carabinieri di Barrafranca dandone comunicazione a questo Ufficio con nota pervenuta il 28/09/2016;

b) il pozzo n.1 (scavato, diametro mt. 3,00, anelli in C.A. gettati in opera) ricadente nell' ambito della part. 569 (ex 10) oggi di proprietà del Sig. Lo Monaco Francesco è stato riscontrato sprovvisto di impianto di sollevamento e rispettivo contatore volumetrico.

c) il pozzo n. 3 (trivellato, diametro 300 mm., camicia in ferro) ricadente nell' ambito della part. 570 (ex 10) di proprietà della Sig.ra Bonferraro Maria è anch' esso sprovvisto di impianto di sollevamento e rispettivo contatore volumetrico;

I Sigg. Lo Monaco Calogero e Lo Monaco Francesco hanno dichiarato che le acque dei pozzi n.1 e n. 3 non vengono più utilizzate da circa 3-4 anni;

d) delle opere d' arte esistenti e rappresentate negli elaborati progettuali di cui alla originaria concessione si è riscontrato che:

1) il casotto motore sito nella ex part. 443 oggi part. 566 non è più esistente;

2) la vasca circolare identificata con la lettera "B" è ancora esistente ed utilizzata dal Sig. Lo Monaco Francesco mentre la vasca individuata con la lettera "A" è esistente ma in atto non più utilizzata;

e) esistenza di un vaso non previsto nell' originario progetto ricadente nell' ambito della part. 572 di proprietà del Sig. Lo Monaco Calogero delle dimensioni dichiarate di mt. 30 x 10 x 6/7 (di profondità) realizzato per quanto dichiarato dallo stesso con regolari autorizzazioni;

f) il piano irriguo non è più rispondente alle previsioni progettuali di cui al decreto di concessione e relativo disciplinare n. 7997 di rep. Del 12/04/96, a suo tempo sottoscritto dalla decius Pilotta Stella, atteso che la derivazione è in atto esercitata da un solo pozzo e con un diverso sistema di distribuzione delle acque, e la superficie irrigua di cui alle originarie part. **10** (oggi partt. 568 – 569 – 570 e 571), **443** (oggi 567 – 566 – e 590) e **440** (oggi 680 – 681 – 679 – 573 e 572), si è ridotta e presenta un diverso piano culturale e precisamente:

- part. 567 agrumeto;

- partt. 570 e 579 colture sotto serra e ortaggio a pieno campo;

- partt. 566 – 569 e 573 ortaggio a pieno campo e frutteto;

- partt. 590 – 568 e 572 colture sotto serra, oliveto, agrumeto e ortaggio a pieno campo,

- part. 580, non irrigua;

- ai sensi dell' art. 94 del T.U. n.1775/1933 e s. m.i. tutto il territorio nazionale è assoggettato alla tutela della Pubblica Amministrazione;

- ai sensi dell' art. 1 della legge n.36/1994 e dell' art. 144 del D.L.vo n. 152/2006 "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato...";
- la derivazione di tutte le risorse idriche superficiali e non, per qualsiasi destinazione d' uso, inclusi gli usi domestici, sono regolamentate e disciplinate secondo quanto disposto dal T.U. 11/12/1933 sulle acque e sugli impianti elettrici e s.m.i.;
- con l' art. 95 del D.L.vo n.152/2006 è stato disposto l' obbligo "*...di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente....*";
- già il disciplinare di rep. 7997 del 12/04/1996, conferente gli obblighi e le condizioni cui è stata vincolata l' assentita concessione alla Sig.ra Pilotta Stella prevedeva all' art. 15 l' obbligo di mantenere installati in ogni pozzo il rispettivo contatore volumetrico delle caratteristiche seguenti, a suo tempo comunicate con nota prot. 14241 del 22/11/95, e riportate nello stesso: marca Bosco, matricole nn. 7400205 – 7400209 e 7400210;
- agli atti di questo Ufficio non sono mai state comunicate le letture dei rispettivi contatori volumetrici circa i prelievi emunti, né tanto meno comunicazione della loro rimozione;
- ai sensi dell' art. 133, comma 8, del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i. "*..Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.*"

VISTO - il processo verbale di contestazione violazione amministrativa prot. n. 193358 del 17/10/2016, inteso notificato il 21/10/2016 con il quale, in forza dell' art. 14 della legge n.689/1981 e s.m.i., è stata contestata la violazione di cui al succitato art. 133, comma 8 del D.L.vo n.152/2006.

VISTO - il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici (Legge Speciale) e succ. mod. ed integrazioni.

VISTO - Il Decreto Legislativo n. 275 del 12 luglio 1993 "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche".

VISTO - Il Decreto legislativo n.152 del 03/04/2006 "Norme in materia Ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 14 aprile 2006.

VISTI- Gli atti d'Ufficio e preso atto dei termini prescritti (30 gg. dalla notifica del processo verbale di contestazione sanzione amministrativa) senza che siano pervenuti scritti difensivi e documenti né richiesto di essere sentite dall' Autorità competente.

RITENUTO, comunque, fondato quanto accertato e contestato con il surrichiamato processo verbale di contestazione sanzione amministrativa.

Ai sensi dell' art. 18 della legge n.689/1981 e s.m.i. ed in armonia a quanto disposto dal succitato art. 133, comma 8 del D.l.vo n.152/2006.

D E C R E T A

I Sigg. Lo Monaco Giuseppe, nato a Barrafranca il 03/07/1957 (c.f. LMNGPP57L03A676Y) e residente a Piazza Armerina in C/da Friddani s.n.c., Bevilacqua Catina, nata in Francia il 06/08/1962 (c.f. BVLCTN62M46Z110F) e residente a Piazza Armerina in C/da Friddani s.n.c., Lo Monaco Calogero nato a Piazza Armerina il 13/04/1972 (c.f. LMNCGR72D13G580C) e residente a Barrafranca in Via Dalmazio Birago n. 28, Lo Monaco Francesco nato a Barrafranca il 01/05/1968 (c.f. LMNFNC68E01A676C) e d ivi residente in Via Toscana n. 109, Bonferraro Maria nata in Gran Bretagna il 05/04/1966 (c.f. BFNMRA66D45Z114W) e residente in Barrafranca in Via Regalbuto n. 17, attuali proprietari dei terreni irrigui di cui alla concessione assentita, sono dichiarati in contravvenzione per la violazione delle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i..

O R D I N A

Agli stessi il pagamento in solido delle sottoelencate somme:

- **euro 300,00** quale sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata comunicazione delle letture dei rispettivi contatori monitoranti l' utenza di che trattasi;
- **euro 300,00** quale sanzione amministrativa pecuniaria per non avere mantenuti installati i misuratori volumetrici nei pozzi n. 1 e n.3 e per averli rimossi senza la preventiva autorizzazione;

Il pagamento delle suddette sanzioni pecunarie dell' importo complessivo di Euro 600,00 dovrà essere effettuato mediante bollettino di c.c.p. n. 11191947 intestato al Cassiere Regionale - Banco di Sicilia di Enna - Capitolo 2301, Capo 8 (causale: Oblazione violazione Art.133, comma 8, del D.L.vo n.152/2006).

Si avverte che il mancato pagamento, nei termini prescritti, della sanzione inflitta comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti per la riscossione forzata degli importi dovuti, con ulteriore aggravio di spese e competenze della procedura esecutiva.


Avverso il presente decreto - ordinanza ingiuntiva, potrà essere presentato, entro giorni TRENTA

dalla data di notifica dello stesso, ricorso gerarchico all' Assessorato delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Dipartimento Regionale Tecnico -in forza all' art. 224 del T.U. n. 1775/1933 e s.m.i., ovvero opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell' art. 22 della predetta legge n. 689/1981 così come modificato dal D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150.

Prot. n. 243051

Enna, 22 DIC. 2016

IL DIRIGENTE TECNICO
CAPO U.O. 8
(Dr. Geol. S. Sanfilippo)



L' INGEGNERE CAPO
(Ing. Egidio Marchese)

